

22157-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

VINCENZO PEZZELLA	- Presidente -	Sent. n. sez. 452/2022
LUCIA VIGNALE		UP - 24/03/2022
ALESSANDRO RANALDI	- Relatore -	R.G.N. 2651/2021
DANIELA DAWAN		
MARINA CIRESE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)) nato a l (omissis)

avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza appellata, ha riconosciuto all'imputato (omissis) la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., riducendo la pena irrogata al medesimo in ordine al reato di lesioni stradali di cui all'art. 590-bis, comma 1, cod. pen., per avere, alla guida del suo veicolo, investito, senza dare la dovuta precedenza, il ciclista (omissis) procurandogli lesioni gravi (fatto del 13.5.2016).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.

I) Violazione di legge, nella parte in cui la sentenza impugnata afferma che, attesi i 30 giorni minimi di durata della malattia subiti dalla persona offesa, un'ipotetica questione di legittimità costituzionale dell'art. 590-bis cod. pen. non potrebbe concretamente giovare all'appellante, nella parte in cui la norma detta per le lesioni stradali colpose, in tema di procedibilità, una disciplina di maggior rigore rispetto a quella prevista dall'art. 582 cod. pen. per le lesioni dolose. In realtà così non è, tanto che la questione di legittimità costituzionale, per come prospettata, era stata sollevata dalla stessa quinta sezione del Tribunale di Milano nei termini proposti, ed una pronuncia di illegittimità costituzione avrebbe travolto la portata del regime di procedibilità d'ufficio di cui all'art. 590-bis cod. pen., con conseguente proscioglimento dell'imputato, stante il difetto di querela nel caso di specie.

In ogni caso, l'appellante aveva sostenuto come la prognosi della malattia fosse da ricomprendere tra i 35 e i 38 giorni – comunque al di sotto dei 40 giorni – come da prognosi del Pronto Soccorso. In tal modo, il capo di imputazione sarebbe stato derubricato da violazione dell'art. 590-bis cod. pen. a violazione dell'art. 590 cod. pen., facendo cadere il regime di procedibilità d'ufficio. La Corte territoriale ha quindi valutato erroneamente la questione del regime di procedibilità del reato.

II) Vizio di motivazione, posto che, in relazione al suddetto errore di diritto, la Corte di merito ha ommesso di valutare la possibilità di ricomprensione della malattia entro una prognosi di 40 giorni, da cui sarebbe derivata la derubricazione del reato da lesioni (stradali) gravi a lesioni lievi ex art. 590 cod. pen. La Corte territoriale ha completamente ommesso di decidere in merito al primo e al secondo motivo di appello, ovvero in relazione all'errata valutazione

del fatto e al travisamento delle deposizioni testimoniali, con revoca dei testi e mancata disposizione di perizia medico-legale volta ad acclarare la reale prognosi della malattia. La prognosi di 102 giorni era stata smentita dalla testimonianza del dott. (omissis) (medico del Pronto soccorso che aveva visitato la persona offesa e che aveva parlato di una sublussazione e non di una frattura). Ne deriva che la sentenza impugnata è erronea nella parte in cui statuisce che la rideterminazione delle lesioni da 102 a 38 giorni di prognosi sarebbe stata superflua, non trovando applicazione l'art. 582 cod. pen. La Corte territoriale ha omesso di giudicare in ordine all'attendibilità del teste Capaccioni, medico mutuato che allungò la malattia della persona offesa di ulteriori 40 giorni.

III) Mancata assunzione di una prova decisiva, per non avere ascoltato l'altro teste della difesa (dr.ssa (omissis)) e non aver disposto perizia medico-legale al fine di stabilire con certezza l'entità delle lesioni subite dalla persona offesa.

IV) Violazione di legge, in relazione alla mancata concessione dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di un comune sinistro stradale, ove l'imputato, avendo delle vetture in coda davanti a sé, ha omesso di dare la precedenza al ciclista prestando, peraltro, immediatamente soccorso alla persona offesa.

V) Vizio di motivazione, in relazione alla mancata concessione dell'art. 131-bis cod. pen., per avere i giudici travisato il reale accadimento dei fatti e le dichiarazioni dei testimoni, sia con riferimento ai veicoli che l'imputato aveva davanti a sé, sia con riferimento alle deposizioni del medico Pelillo riguardo all'entità delle lesioni.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sono fondati e assorbenti i primi due motivi di ricorso, trattabili congiuntamente, in quanto attinenti all'erroneo esame dei motivi di appello sul regime di procedibilità del reato, in relazione alla durata della malattia subita dalla persona offesa.

2. Sul punto, la Corte territoriale ha reso una motivazione viziata in diritto, in quanto basata sul presupposto, erroneo, che il regime di procedibilità del fatto-reato ascritto all'imputato (art. 590-bis cod. pen.) non sarebbe cambiato qualora fosse stata accertata, in sede istruttoria, una durata della malattia fra i 30 e i 40 giorni (comunque non superiore a 40 giorni).

La Corte milanese, nei passaggi argomentativi che qui rilevano, sovrappone indebitamente il regime di procedibilità (d'ufficio) del reato di lesioni personali dolose di cui all'art. 582 cod. pen., in riferimento alla durata della malattia superiore a 20 giorni, con quello, diverso, previsto in relazione ai reati che riguardano le lesioni personali stradali colpose; errando, quindi, nel valutare la persistente procedibilità d'ufficio del reato di lesioni stradali colpose, pure in caso di *"malattia di durata che, secondo la stessa prospettazione dell'appellante, non è stata inferiore ai 30 giorni"* (v. pag. 5 della sentenza).

In realtà, i giudici territoriali non hanno considerato che le lesioni stradali colpose integrano un reato autonomo, procedibile d'ufficio, nel caso in cui le lesioni provocate siano gravi o gravissime, vale a dire quello previsto dall'articolo 590-bis cod. pen.; le lesioni gravi (o gravissime) sono quelle disciplinate dall'art. 583 cod. pen., in relazione alle quali, per quanto attiene alla durata della malattia, rileva un periodo temporale che deve essere superiore ai 40 giorni.

Per contro, le lesioni stradali colpose "lievi", vale a dire quelle non gravi o gravissime (fra cui rientrano, dunque, quelle da cui derivi una durata della malattia non superiore ai 40 giorni), rientrano nella fattispecie criminosa di cui all'articolo 590 cod. pen., che regola il reato di lesioni personali colpose e che prevede un regime di procedibilità non d'ufficio, ma a querela di parte.

Ne discende che, nel caso di specie, stante la pacifica assenza in atti di un atto di querela, l'eventuale accertamento istruttorio di una malattia della persona offesa avente durata non superiore a 40 giorni, come prospettato dalla difesa dell'imputato, avrebbe avuto indubbia rilevanza e decisività, in quanto avrebbe determinato - previa riqualificazione del reato oggetto di imputazione in quello previsto dall'art. 590 cod. pen. - il proscioglimento dell'imputato per difetto di querela.

3. Quanto sopra accennato spiega anche la ragione per cui la sentenza impugnata ha errato nel ritenere irrilevante, rispetto alla vicenda concreta sottoposta al suo esame, la questione di legittimità costituzionale che era stata avanzata dalla difesa dell'imputato in punto di procedibilità d'ufficio del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. Tale questione, peraltro, come indicato in ricorso, è stata ormai già affrontata e ritenuta infondata con le sentenze n. 223/2019 e n. 248/2020 della Corte costituzionale, le quali, pur suggerendo al legislatore di rivedere la procedibilità d'ufficio per le diverse ipotesi di cui all'art. 590-bis c.p., hanno indicato che il regime attuale non è manifestamente irragionevole e che la decisione di una sua modifica normativa non può che rientrare nella discrezionalità legislativa.

Si tratta, evidentemente, di profili insindacabili in questa sede; né sussistono i presupposti per rivolgersi nuovamente alla Consulta, attraverso quella che, in sostanza, sarebbe una mera reiterazione della medesima questione di costituzionalità, peraltro neanche sollecitata da parte ricorrente.

4. Le superiori argomentazioni giustificano l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.

Così deciso il 24 marzo 2022

Il Consigliere estensore
Alessandro Ranaldi



Il Presidente
Vincenzo Pezzella



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 8/06/2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Irene Caliendo

